



COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) VERSAMENTO 1° RATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";

RENDE NOTO

**IL
16 GIUGNO
P.V.**

scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta mediante:

- versamento presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Novara - Agenzia di Livorno Ferraris, **senza aggravio di spese**, con bollettino postale sul conto n. 12827135 intestato al "Comune di Livorno Ferraris ICI Servizio Tesoreria";
- versamento presso gli uffici postali;
- versamento tramite modello "F24".

Ai sensi del D.L. 93/2008 art. 1 commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.

ALIQUOTE

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA APPLICATA per mille	Detrazioni d'imposta in ragione annua
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 - A/8 - A/9	5,00	103,29
ALTRI CESPITI IMMOBILIARI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	5,50	

DICHIARAZIONE ICI ANNO 2009

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione di variazione deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelle in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. La dichiarazione, se dovuta, deve essere presentata all' Ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento .

